

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

Doc. IV-ter
n. 14

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

RAFFAELE IANNUZZI

**per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione con il mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano
il 22 novembre 2005**

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO

Ufficio Gip d.ssa P. Belsito

N. Risposta a nota N.

OGGETTO: Trasmissione atti
c/ Iannuzzi Raffaele

Milano, 22 NOV. 2005


Al Senato della Repubblica

N. proc. Gip 4741/05 con stralcio al 7386/05

Si provvede ad inviare copia del fascicolo processuale come disposto dal Giudice all'udienza preliminare in data 18/11/05.

Milano 22 NOV. 2005

CANCELLIERE
f.to illegibile



N. 5813/05 RG NR
N. 4741/05 RG GIP



La copia conforme all'originale
composta da n. 3 fogli
Milano, li 2-2-2005

CANCELLIERE B3

Paola Rega



Tribunale di Milano
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
Paola Belsito

Il Giudice delle indagini preliminari D.ssa Paola Belsito

In data 18 novembre 2005, nel corso dell'udienza preliminare, in camera di consiglio, ha pronunciato dandone lettura alle parti la seguente ordinanza :

Il Giudice,

letti gli atti del procedimento e sentite le questioni e le richieste avanzate dalle parti;

premesso che la difesa dell'imputato Iannuzzi, senatore della Repubblica, ha sollevato eccezione di applicabilità dell'art. 68 della Costituzione in relazione all'articolo che il prevenuto avrebbe scritto nell'esercizio di attività connesse alla funzione di parlamentare espletata fuori dal Parlamento;

ritenuto che nel caso di specie non appare ricorrere un'ipotesi di improcedibilità ai sensi dell'art. 68 comma I della Costituzione e/o dell'art. 3 comma I della Legge 140/2003;

ritenuto che, in conseguenza del mancato accoglimento della richiesta di emettere sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p., il Giudice sia tenuto a sospendere, quanto all'imputato Iannuzzi, il procedimento;

visto l'art. 3 comma IV Legge 140/2003;


ORDINA

la sospensione del procedimento nei confronti di IANNUZZI Raffaele;

la trasmissione di copia di tutti gli atti del procedimento al Senato della Repubblica;

rappresenta che il prevenuto è imputato del reato p. e p. dall'art. 595 c.p. e 13 L. 8.2.1948 n. 47 per i fatti descritti nel capo di imputazione che di seguito si riporta;





rappresenta altresì che la contestazione muove dall'articolo di giornale firmato dall'imputato e pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" in data 7.11.2004.

Imputazione :

Raffaele (Lino) IANNUZZI

- A) del reato p. e p. dagli artt. 595 c.p. e 13 l. 8 febbraio 1948 n. 47, per aver, nella sua qualità di autore dell'articolo sotto descritto, offeso la reputazione di Gian Carlo Caselli e di Guido Lo Forte con la pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale" del 7 novembre 2004 dell'articolo intitolato "Mafia, 13 anni di scontri tra PM e Carabinieri" riportando in narrativa fatti non veritieri e comunque offensivi per la loro formulazione e per il contesto in cui sono stati inseriti.

Delitto aggravato dall'attribuzione di fatti determinati quali, tra gli altri:

quanto a Gian Carlo Caselli, di aver impostato e condotto una vera e propria guerra contro l'Arma dei Carabinieri; di aver "quasi" incriminato il capo dei ROS Mori e il capitano De Donno e quindi di aver messo tutto a tacere; di aver impostato e portato avanti, a tutti i costi, il procedimento contro il Senatore Andreotti, impedendo che Badalamenti venisse in Italia a smentire taluno degli accusatori del predetto; di essersi rifiutato di difendere pubblicamente il Maresciallo dei carabinieri Lombardo "suicidato e infamato e vittima di uno scontro di potere"; di aver trascurato le intercettazioni dei Carabinieri e gli avvertimenti di Brusca nei confronti di Di Maggio, lasciando così che costui commettesse altri reati mentre era sotto la protezione dello Stato; di aver imputato di calunnia il Brusca ai danni di Di Maggio anziché ascoltare i suoi avvertimenti; di aver iscritto senza fondamento nel registro indagati il Colonnello Meli, per aver ingiustamente "perseguitato" il Generale Mori, il Capitano De Donno, il Tenente Canale, il Maresciallo Lombardo, il Capitano Obinu, il capitano De Caprio, il Capitano Meli, tutti per reati inesistenti; di aver tenuto un comportamento scorretto in tutta la vicenda del covo di Riina, accusando i carabinieri nonostante avesse preso accordi con loro; di aver imbastito, per anni, un sistema di persecuzione di personaggi sgraditi, iscrivendoli nel registro degli indagati, coprendoli di contumelie, chiedendo l'archiviazione dopo averli "sputtanati" e poi



ricominciando l'iter da capo; di essere stato uno di quei "professionisti dell'antimafia" di cui è indispensabile liberarsi per sempre, il tutto in concorso con altri magistrati della Procura di Palermo;

quanto a Guido Lo Forte di aver ricevuto un importante dossier frutto di un grosso lavoro del capitano De Donno e contenente nomi di imprenditori e politici e non aver fatto nulla per diverso tempo per poi aver assunto iniziative solo nei confronti degli "stracci", lasciando fuori imprenditori e politici; di aver dato notizie riservate a personaggi come Siino; di aver abbandonato al suo destino il dossier mafia-appalti, una volta ottenuta l'archiviazione delle bobine con le accuse di Siino; di aver sostenuto l'accusa contro il Senatore Andreotti a tutti i costi, ostacolando l'accertamento della verità; di aver ostacolato sia le intercettazioni dei C.C. che le informazioni di Brusca, lasciando così che Di Maggio commettesse altri reati e addirittura imputando il Brusca di calunnia nei confronti di Di Maggio; di aver partecipato ad una sorta di persecuzione nei confronti degli ufficiali del ROS e dell'Arma dei C.C. per reati inesistenti; di aver partecipato, per anni, ad un "giochino" della Procura di Palermo, che consisteva nel perseguire personaggi sgraditi, pur non disponendo di elementi di prova;

In Paderno Dugnano (MI) il 7 novembre del 2004

Manda alla Cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti al Senato della Repubblica

Milano 18 novembre 2005

Il Giudice
d.ssa Paola Belsito



CANCELLIERE B3
Pina Rega
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 21 NOV 2005
CANCELLIERE B3
Pina Rega

